

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL
28/12/2023.**

Presidente: " Passiamo al punto numero 3 all'Ordine del Giorno < Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, decreto legislativo 19/08/2016, numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16/06/2017 numero 100. Approvazione>. Assessori Longhi Federico prego".

Longhi: "Altro punto che dobbiamo approvare entro la fine dell'anno solare. Sapete che il Comune può mantenere partecipazioni in determinate società per lo svolgimento di servizi di interesse generale, progettazioni e realizzazioni di opere pubbliche, realizzazioni, gestioni di opere pubbliche, autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente servizi di committenza e in più un altro obbligo che appunto è in capo al Comune quello appunto di effettuare annualmente una ricognizione per vedere se sono necessarie delle alienazioni o dei piani di riassetto e di razionalizzazione. In questo caso la proposta che viene fatto in Consiglio Comunale, appunto quello che la ricognizione effettuata, non prevede un nuovo impianto di razionalizzazione. Sapete che le partecipazioni societarie che abbiamo noi oggi sono quelle relative ad APAM S.p.A. di cui abbiamo il 2,51%, TEA S.p.A. una quota del 3,16919% e SIEM S.p.A. un quota dei 2,9429%. Per motivi diversi, che tutti noi conosciamo, si ritiene strategica la partecipazione in essere a queste società e pertanto si propone quindi di mantenere in essere l'attuale assetto. Grazie".

Presidente: "Grazie, Assessore. Interventi? Francesconi Giulia, prego".

Francesconi: "Grazie e buonasera. Io ho una richiesta di chiarimento relativa all'allegato A nella parte relativa ad APAM. Premetto che siamo d'accordo nel mantenere APAM come partecipata, perché il nostro voto sarà favorevole, però nel documento, se ho capito bene, mi pare che ci siano alcune contraddizioni, tra la parte dove si elencano il risultato di esercizio, il fatturato di APAM, quindi la pagina 6 dell'allegato A, e la parte dove si elenca il rispetto dei criteri dell'articolo 20 del Testo unico, quindi la pagina successiva. Dunque tra i criteri viene specificato che il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore a 500.000 euro, ma appena sopra si legge che il fatturato medio tra il 2020 e il 2022 è inferiore quindi di 340.000 e rotti. Quindi questo criterio non sembra rispettato perché non sono ammesse partecipazioni in società che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato inferiore a 1.000.000 di euro o 500.000 per determinati trienni e il nostro dato è inferiore ad entrambe queste cifre. Poi la seconda cosa, pagina 6, cioè sto leggendo i criteri a pagina 7 e che si riferiscono poi al fatturato e al risultato di esercizio di pagina 6, okay, quindi dicevo il fatto che si dica che il fatturato medio superiore a 500.000 euro, mentre nella pagina prima si vede che è inferiore, okay, fatturato medio 2020/2022 340.000. Poi sempre tra i criteri, a pagina 7 sempre nei criteri a pagina 7, si specifica che la società, l'ultimo punto, si specifica che la società ha chiuso con utile negli ultimi cinque esercizi, ma in

realità a pagina 6 si vede che ha chiuso in perdita per due esercizi su cinque, in ogni caso questo qui, in questo caso il Testo Unico dice che la società non deve aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, quindi il criterio qui dovrebbe essere rispettato è probabilmente scritto male qui. Quindi chiedevo solo questi due chiarimenti”.

Presidente: “Grazie Giulia Francesconi. Assessore Longhi Federico, prego”.

Longhi: “Mi riprometto di fare una, come dire, una valutazione, perché da quello che è stato un confronto con il funzionario che ha redatto la delibera, i requisiti c'erano, ci sono, evidentemente sono stati segnati dei dati, dei valori che non sono stati come dire corretti, mi riprometto di farli analizzare poi dopo ve li comunichiamo, magari a parte, successivamente”.

Presidente: “Grazie Assessore. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno”.